



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 189,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente-relatore

Gioacchino ALESSANDRO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 317/2024

nel giudizio di conto iscritto al n. **69458** del registro di Segreteria a seguito della relazione n. 47/2024 depositata in data 8 febbraio 2024 dal magistrato designato dell'esame dei conti giudiziali iscritti al sistema informativo della Sezione ai nn. **49838, 49839, 49840, 49841** - rispettivamente per gli anni **2010, 2011, 2012, 2013** - depositati presso la Segreteria di questa Sezione in data 21 febbraio 2019 e compilati d'ufficio dal *Commissario ad acta* in persona della dott.ssa Clara Leonardi – dirigente responsabile della Direzione Ragioneria generale del Comune di Catania, giusta sentenza n. 632/2018 di questa Sezione giurisdizionale, non avendo a ciò provveduto il Provveditore-Economo **PLATANIA Giuseppe** (C.F. PLTGPP62B11C351G), nato a Catania in data 11 febbraio 1962 e residente in Camporotondo Etneo, via A. Tripoli, n. 34/A, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. V. Massimiliano La Malfa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina, piazza G.B. Giuliano, n.26, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce alla memoria difensiva, con richiesta di notifica al

domicilio PEC vincenzomassimiliano.lamalfa@avvocatienna.legalmail.it, fax 0935-684415.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il relatore, Pres. Anna Luisa Carra, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Romina Alberti e l'avv. V. Massimiliano La Malfa per l'agente contabile.

FATTO

I. Con relazione n. 47/2024, depositata in data 8 febbraio 2024, il magistrato istruttore dei conti giudiziali **nn. 49838,49839,49849,49841** ne chiedeva l'iscrizione a ruolo ritenendo parzialmente irregolari le gestioni economiche ivi rappresentate, per le quali chiedeva la condanna dell'agente contabile **PLATANIA Giuseppe** a rifondere al Comune di Catania la somma di **euro 2.308,46** oltre agli interessi relativi a tali spese dovuti dalla data del compimento di ciascuna di esse a quella del deposito della relazione.

Il Magistrato istruttore premetteva che i conti giudiziali in esame sono stati compilati d'ufficio in ottemperanza alla sentenza n. 632/2018 di questa Sezione giurisdizionale all'esito del giudizio per resa di conto iscritto al n. 62889 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro Platania Giuseppe, nella qualità di agente contabile incaricato del Servizio economato presso la Direzione - Gabinetto del Sindaco del Comune di Catania per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013.

Con la citata sentenza il Collegio, conseguentemente alla mancata ottemperanza alla resa dei conti da parte del contabile, ha disposto la compilazione d'ufficio degli stessi per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013 nominando il Commissario *ad acta* nella persona della dottoressa Clara

Leonardi, dirigente responsabile della Direzione Ragioneria Generale del Comune di Catania.

I conti in argomento, depositati in data 21/02/2019, sono stati compilati secondo il modello 23, approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; recano la firma dell'Economo e il visto di regolarità del Ragioniere generale del Comune.

Riferisce il magistrato istruttore che in data 28/03/2023, con nota prot. n.1178 del 28/03/2023, ha richiesto un'integrazione documentale, adempimento cui ha dato riscontro il Ragioniere generale del Comune di Catania, dott.ssa Clara Leonardi, con nota prot. n.200395 del 4/05/2023, pervenuta a mezzo pec in data 5 maggio 2023, con la quale sono stati forniti chiarimenti e documentazione in merito alla gestione delle anticipazioni speciali dell'agente contabile, rag. Platania Giuseppe, in ordine ai conti depositati per gli esercizi 2010-2011-2012-2013.

Nella predetta nota, con riferimento alle modalità di gestione delle somme ricevute dall'Economo quale anticipazione speciale, si precisa che: *“il Provveditore Economo gestiva un fondo per sostenere le spese economali per tutte le Direzioni. Alla Direzione Gabinetto del Sindaco, per le spese di rappresentanza veniva autorizzata, sempre a favore del provveditore Economo, un'anticipazione speciale, sulla base della quale si procedeva o a pagare le fatture emesse da eventuali fornitori o a munire l'economo di Direzione, rag. Giuseppe Platania, del necessario contante che utilizzava per le spese minute ed urgenti del Sindaco”*. Il magistrato istruttore elenca, quindi, i documenti pervenuti ed esaminati relativi alla gestione delle somme ricevute dall'Economo di Direzione “Gabinetto del Sindaco”, rag. Platania:

1) Provvedimento di nomina dell'Economo di direzione "Gabinetto del Sindaco", in data 26/11/2001; 2) Regolamento di Provveditorato Economato, Autoparco, Servizi Generali, approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 30/09/1994. 3) Buoni di pagamento emessi dall'Ufficio del Provveditorato a favore dell'Economo, corredati dai rendiconti delle spese per trimestre e relativa documentazione contabile e fiscale. E' stata, altresì, acquisita documentazione relativa alle somme attribuite quali anticipazioni speciali al Provveditore -Economo per le spese di rappresentanza del Sindaco; in particolare, estratti dei registri di pagamento, mandati di anticipazioni, reversali di versamento in tesoreria delle rimanenze delle anticipazioni stesse, provvedimenti di approvazione dei rendiconti delle spese.

Non risulta trasmesso il parere dell'organo di revisione né le verifiche trimestrali di cassa, tenuto conto del tempo trascorso.

Infine, è stato comunicato che non risultano denunce o esposti riguardanti i conti in argomento.

Il magistrato istruttore, premesso che l'Ente non si è dotato di regolamento relativo alle spese di rappresentanza, passa ad illustrare il quadro normativo interno che attiene alla disciplina del fondo economale e, segnatamente, il ***"Regolamento di Provveditorato Economato Autoparco Servizi Generali"***, approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 30/09/1994.

La disciplina relativa alla gestione delle spese economali è contenuta nel titolo IV (artt. da 45 a 56) *"Servizio Contabilità e Cassa"* del citato Regolamento.

In particolare:

- **l'art. 48** rubricato *"Gestione della spesa"* prevede che l'Amministrazione comunale, al fine di agevolare la funzionalità dei vari

settori incarica, nell'ambito di ciascun Settore e di ciascun Consiglio di Quartiere, un dipendente a cui affida la funzione di "Economo"; gli Economi svolgono *"tutte le funzioni di economato con particolare riguardo alle minute spese di ufficio, l'approvvigionamento, conservazione e distribuzione dei materiali necessari al funzionamento dei Settori e dei Consigli di Quartiere a cui sono preposti. Con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale, verrà istituito presso il Provveditorato-Economato un "Fondo" ripartito tra i vari settori e Consigli di Quartiere che verrà utilizzato per le seguenti spese:*

***a)** spese minute e urgenti di cui al successivo art. 52; **b)** spese d'ufficio per posta, telegrafo, carta e valori bollati, spedizioni ferroviarie o postali contro-assegno, trasporto di materiali, prestazioni occasionali di facchinaggio e pulizia, piccole riparazioni e manutenzione di beni mobili, macchine e simili; **c)** spese per l'abbonamento e l'acquisto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della Gazzetta Ufficiale della Regione, di giornali, di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili; **d)** spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge o regolamento, di avvisi del Comune sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, della Gazzetta Ufficiale della C.E.E. e sui giornali; **e)** spese tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali ed altre tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza; **f)** spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione, misure catastali e simili, relative a contratti; **g)** spese per copie eliografiche, fotocopie e simili; **h)** spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari) spese per il rimpatrio di indigenti e trasporto di minori sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio; **l)** spese per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza".*

È previsto, infine, che il Fondo venga reintegrato a presentazione di rendiconto.

- **L'art. 49** rubricato *“Pagamento di spese”* stabilisce che *“gli Economi dopo avere proceduto all’ordinazione con le modalità di cui all’art. 17 del Regolamento di Provveditorato ed Economato invieranno a tale settore, per le procedure di pagamento, le singole fatture corredate da copia degli ordinativi e muniti delle attestazioni di rito [...].*

Il Provveditorato-Economato, dopo la ricezione delle predette fatture, provvederà al relativo pagamento dopo avere operato i dovuti riscontri contabili ed accertato che le spese rientrino tra quelle previste nel precedente art. 48.”

- **L'art.50** rubricato *“Responsabilità del Provveditore-Capo Servizio Economato – Cassiere”* statuisce che *Il Provveditore è responsabile delle somme ricevute in anticipazioni o comunque rimosse sino a che abbia ottenuto regolare discarico. [...]*

Il pagamento delle spese viene effettuato, generalmente, a mezzo assegni di conto corrente, oppure con le modalità agevolative previste dall’art. 17 del D.P.R. 19/06/79 n. 421.

Il pagamento in contanti è ammesso per somme inferiori a Lire 500.000 o per particolari tipi di spese (postali, bollati, ecc.)

L'art. 52, rubricato *“Spese minute”* dispone che *“gli Economi dei Settori e dei Consigli di Quartiere procedono all’ordinazione delle spese minute necessarie al funzionamento degli uffici e servizi. L’importo delle minute spese non può superare la somma di L. 2.031,966 compr. IVA per ciascuna fornitura (ordinativo).*

Ai fini di tali limiti, ciascuna spesa dovrà riguardare un acquisto, fornitura o lavoro completo e non parte di essi esaurendo in unica soluzione lo scopo per cui è stata disposta e non dovrà avere, pertanto, carattere di cumulabilità con altre dello stesso genere.

Al pagamento di tali spese provvederà l'ufficio cassa del settore Provveditorato-Economato con le modalità di cui al precedente art. 49.

A tale uopo è assegnato al Provveditore con deliberazione della Giunta Municipale un'anticipazione generica, reintegrabile, dell'importo corrispondente al fabbisogno di un trimestre".

Così ricostruito il quadro normativo, il magistrato istruttore illustra, sulla base della documentazione esaminata, le spese che non ritiene regolari, in quanto non rientranti tra quelle elencate nei sopracitati articoli e tampoco nelle esigenze di "rappresentanza" che, in assenza di indicazioni specifiche contenute nel regolamento comunale, devono essere scrutinate alla luce della giurisprudenza pacifica sulla natura di dette spese, la cui finalità deve essere strettamente connessa alle funzioni esterne dell'Ente tali da contribuire ad accrescerne il prestigio e la visibilità.

Con riferimento a ciascuna annualità dal 2010 al 2013 si espongono di seguito le risultanze dei conti giudiziali:

1) Conto giudiziale 49838 - ANNO 2010.

anticipazioni		versamenti in tesoreria - pagamenti
riporto 2009	46,42 €	282,38 €
anticipazioni 2010	453,96 €	
totale	500,38 €	282,38 €
riporto al 2011 (a)	totale (a+b)	versamenti- pagamenti (b)
218,00 €	500,38 €	282,38 €

Pertanto, le poste contabili (anticipazioni e versamenti) esposte nel conto risultano “a pareggio”.

1. Le somme concesse a titolo di anticipazione all’Economo di direzione, rag. Platania, per fare fronte a spese minute e urgenti in occasione di impegni istituzionali del Sindaco, sono state autorizzate dal Provveditore con “*Buono di pagamento*” n. 130 del 3/11/2010 ed imputate al Fondo delle anticipazioni speciali, da destinare a spese di rappresentanza del Sindaco, costituito con mandato di pagamento a favore del Provveditore stesso.

2. Il sopra citato buono di pagamento indica il capitolo n. 7716/1 “Fondo a disposizione del Provveditore” su cui è imputata la relativa spesa e reca in calce la firma del Provveditore stesso nonché dell’Economo per quietanza; riporta anche il numero identificativo di un assegno.

3. È allegata, altresì, documentazione amministrativa (richiesta di anticipazione per spese di rappresentanza, richieste di acquisto sottoscritte dal Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto, rendiconti delle spese a firma dell’Economo) e documentazione contabile relativa alle spese sostenute (scontrini- fatture).

4. Nei rendiconti delle spese presentati dall’Economo è specificato che le anticipazioni gravano sul cap.56/10 – spese di rappresentanza del Sindaco; dai predetti rendiconti delle spese, nonché dalle fatture e scontrini allegati, sono risultate spese di ammontare complessivo pari ad **euro 282,38**.

5. Le poste contabili esposte nel conto sono a pareggio e concordano con i dati estrapolati dalla documentazione giustificativa in atti.

6. Le spese per acquisto di acqua minerale, bevande, genere alimentari, colazioni in occasione di missioni sono pari ad **euro 198,38**; con riferimento

a tali spese sono allegate le richieste del funzionario addetto all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Nel seguente prospetto il dettaglio delle sopradette spese:

buoni pagamento	importo in €	rendiconto spese	n.ro fattura/scontrino	data	importo in €	beni acquistati
n.130/ AS 03/11 /2010	453,96	prot. n.59410 01/03/2011	99008398	29-ott-10	5,00 €	acqua minerale
			0393/012852	08-nov-10	79,52 €	acqua minerale - generi alimentari
			8041202	04-nov-10	5,04 €	acqua minerale
			0393/014233	10-dic-10	88,92 €	acqua minerale - generi alimentari
			n. 16 scontrini fiscali (non allegati)		19,90 €	colazioni - missioni
			totale		198,38 €	

Il restante importo pari ad **euro 84,00** si riferisce al costo della stampa degli inviti alla cerimonia d'inaugurazione per la riapertura del Giardino Bellini, a cui sono state invitate autorità civili e religiose.

Nella relazione istruttoria, dal punto di vista formale si evidenzia che, sebbene le movimentazioni contabili così come esposte nel conto risultino a “pareggio”, tuttavia l'indicazione di somme a inizio esercizio, a riporto dall'esercizio 2009 e anche a fine esercizio, da riportare all'esercizio 2011, determina una commistione di gestioni di diverse annualità, e contravviene al principio dell'annualità della gestione economica che costituisce “una gestione di cassa in regime di anticipazione” (tra le altre pronunce, Sez. giurisd. Veneto 307/2022); per l'eventuale valutazione delle sopradette discrepanze quali mere irregolarità si è tenuta in considerazione, tuttavia, la

circostanza che il conto in argomento (come anche i conti delle annualità successive) è stato compilato d'ufficio, in ottemperanza alla sentenza sopra citata.

Nel merito delle spese effettuate, il magistrato istruttore osserva che la gran parte di esse, per un importo di euro 198,38, indicate nella soprastante tabella, è stata effettuata per acquisti di acqua minerale, generi alimentari, bevande, colazioni in occasione di missioni. Si tratta di spese per le quali non si evince l'attinenza a finalità istituzionali, non potendo le stesse essere considerate evidentemente quali spese di funzionamento dei servizi per la stessa tipologia dei beni acquistati, ovvero in assenza di documentazione giustificativa; né si evince, al contempo, la loro inerenza a finalità di rappresentanza dell'Ente, non emergendo dagli atti il loro collegamento con eventi destinati ad accrescere all'esterno il prestigio dell'Ente.

Le restanti spese di importo pari ad euro 84,00 per la stampa degli inviti alla cerimonia d'inaugurazione per la riapertura del Giardino Bellini possono essere ritenute rispondenti alle tipologie previste dal citato regolamento di disciplina delle spese economali, trattandosi di spese di importo minuto e finalizzate al funzionamento del settore affidato alla responsabilità dell'economo.

Per quanto esposto, per l'anno 2010, il magistrato istruttore ritiene non discaricabili le spese di importo pari ad euro 198,38.

Conto giudiziale n.49839 - ANNO 2011.

1) L'importo complessivo delle somme esposte nel conto quali "Anticipazioni e rimborsi Periodici" ammonta ad euro 931,90, di cui euro 218,00 è indicato come "Riporto anno 2010" mentre l'importo di euro 713,90

è il totale delle somme concesse all'Economo nel corso dell'anno. L'importo totale indicato nella sezione "Versamento in Tesoreria" ammonta complessivamente ad **euro 670,39** che sommato a euro 0,19, quale restituzione somme, porta il totale complessivo a euro 670,58; è indicato altresì un importo di euro 261,32 come "Riporto anno 2012".

2) Nel seguente prospetto si riportano le sopra dette movimentazioni contabili:

anticipazioni		versamenti in tesoreria - pagamenti
riporto 2010	218,00	417,81 €
	200,00 €	
anticipazioni 2011	250,00 €	152,50 €
	263,90 €	100,08 €
Totale anticipazioni 2011	713,90 €	670,39 €
		0,19 € (restituz. somme)
totale	931,90 €	670,58 €
riporto al 2012 (a)	totale (a+b)	versamenti- pagamenti (b)
261,32 €	931,90 €	670,58 €

Pertanto, le poste contabili (anticipazioni e versamenti) esposte nel conto risultano "a pareggio".

3. Le somme concesse a titolo di anticipazione all'Economo di direzione, rag. Platania, per fare fronte a spese minute e urgenti in occasione di impegni istituzionali del Sindaco, sono state autorizzate dal Provveditore con "Buoni di pagamento" e imputate al Fondo delle anticipazioni speciali, da destinare a spese di rappresentanza del Sindaco, costituito con mandati di pagamento a favore del Provveditore stesso.

4. I sopra citati buoni di pagamento indicano il capitolo n. 7716/1 "Fondo a disposizione del Provveditore" su cui è imputata la relativa spesa e recano

5. in calce la firma del Provveditore stesso e dell'Economo per quietanza;

riportano anche il numero identificativo di un assegno.

6. È allegata, altresì, documentazione amministrativa (richiesta di anticipazione per spese di rappresentanza; richieste di acquisto sottoscritte dal Funzionario dell'Ufficio di Gabinetto, rendiconti delle spese a firma dell'Economo) e documentazione contabile relativa alle spese sostenute (scontrini- fatture).

7. Nei rendiconti delle spese presentati dall'Economo è specificato che le anticipazioni gravano sul cap.56/10 – spese di rappresentanza del Sindaco; dai predetti rendiconti delle spese, nonché dalle fatture e scontrini allegati, sono risultate spese di ammontare complessivo pari ad euro **715,39 anziché ad euro 670,39 come indicato nel conto**; per la gran parte, per un importo di **euro 570,58**, gli esborsi sono stati effettuati per acquisto di acqua minerale, generi alimentari, bevande.

8. Pertanto, le poste contabili esposte nel conto sono a “pareggio” ma non concordano con i dati estrapolati dalla documentazione giustificativa in atti, da cui risultano spese per un importo totale di euro 715,39, mentre nel conto risulta nella sezione versamenti in tesoreria un importo complessivo di euro 670,39, restituzione somme di 0,19 €, e un importo finale di euro 670,58; la differenza di tra i due importi, al netto della restituzione, è di euro 45,00.

9. Le spese per acquisto di acqua minerale, bevande, genere alimentari, casalinghi sono pari a **euro 570,58**; con riferimento a tali spese sono allegate le richieste del funzionario addetto all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio delle sopradette spese, relative ad acquisti di acqua minerale, generi alimentari, bevande: si tratta di spese per

le quali – come sopra- non si evince l’attinenza a finalità istituzionali, per le argomentazioni sopra esposte, non emergendo dagli atti il loro collegamento con eventi destinati ad accrescere all’esterno il prestigio dell’Ente.

Buono di pagamento	importo	Nota rendiconto	Fattura/ scontrino	data	importo	Beni acquistati	note
riporto 2010	218,00 €		50	02-feb	93,00 €	acqua minerale	Rimanenze 2010
			87	28-feb	111,30 €	acqua minerale	Rimanenze 2010
n.211/ AS del 4/03/2011	200,00 €	prot. n. 221904 del 21/07/2011	279	17-giu	72,00 €	generi alimentari - varie	
			353	19-lug	47,20 €	generi alimentari - varie	
			0393/3624	12-apr	45,51 €	acqua minerale -varie	
n.78/ AS del 26/07/2011	250,00 €		428	09-set	30,00 €	generi alimentari /acqua	
			111740	31-ago	54,77 €	generi alimentari - acqua	
			485	11-ott	45,00 €	acqua minerale	
			2	25-nov	51,50 €	acqua minerale	
			7	25-ott	2,10 €	caffè	
			38	29-nov	2,40 €	caffè	
			78384661	27-lug	5,00 €	generi alimentari	
			78271593	28-lug	4,80 €	generi alimentari	
n. 171 del 20/12/2012	263,90 €		78271593	26-ott	6,00 €	generi alimentari	
TOTALE	931,90 €		TOTALE		570,58 €		

10. Il restante importo pari ad **euro 144,81** si riferisce ad acquisti di materiale di cancelleria, cartuccia stampante, batterie, spedizioni raccomandate, lavaggio auto di servizio del Sindaco, targhette.

Il magistrato istruttore, dal punto di vista formale, evidenzia che le movimentazioni contabili, esposte nel conto a “pareggio”, non concordano, come in precedenza segnalato, con le risultanze della documentazione giustificativa delle spese, versate in atti. Inoltre, l’indicazione di somme a inizio esercizio, a riporto dall’esercizio 2010, nonché l’indicazione di importi a fine esercizio, da riportare all’esercizio successivo, determinano - come

anche per gli altri conti - una commistione di gestioni di diverse annualità, contravvenendo al principio dell'annualità della gestione economale. A tale proposito, evidenzia che l'importo di euro 417,81, indicato nella sezione del conto "Versamento in tesoreria - pagamenti" del mese di marzo si riferisce in parte agli importi residui dell'anno 2010, pari euro 218,00, ricevuti dall'Economo quale anticipazione con buono di pagamento n. 130 /AS del 30/11/2010 ammontante a euro 453,96, rendicontati con nota prot. 59410 del 1° marzo 2011, e per la somma residua, pari ad euro 199,81, si riferisce all'anticipazione ricevuta con buono di pagamento 211 del 04/03/2011, rendicontato con nota prot. 221904 del 21 luglio 2011.

Tuttavia, per la valutazione delle sopradette discrepanze quali mere irregolarità il magistrato istruttore ha tenuto in considerazione la circostanza che il conto in argomento, come anche i conti delle annualità successive, è stato compilato d'ufficio, in ottemperanza alla sentenza sopra citata.

Nel merito delle spese effettuate, nella relazione istruttoria si osserva che la gran parte di esse, per un importo di **euro 570,58**, è stata effettuata per l'acquisto di acqua minerale, generi alimentari, bevande, casalinghi vari; valgono le stesse osservazioni come sopra esposte in ordine alla natura delle spese di rappresentanza. Le restanti spese di importo pari ad **euro 144,81** sono state ritenute rispondenti alle tipologie previste dal citato regolamento di disciplina delle spese economali, trattandosi di spese di importo minuto e, per la stessa tipologia dei beni acquistati, finalizzate al funzionamento del settore affidato alla responsabilità dell'Economo.

Pertanto, il magistrato istruttore ritiene non scaricabili le spese di importo pari ad euro 570,58.

Conto giudiziale n. 49840- ANNO 2012.

1. L'importo complessivo delle somme esposte nel conto quali anticipazioni o rimborsi periodici ammonta ad euro 1.013,87, di cui euro 261,32, è indicato come "Riporto anno 2011" mentre l'importo di euro 752,55 è il totale delle somme concesse all'Economo, nel corso dell'anno. L'importo totale indicato nella sezione "Versamento in Tesoreria" ammonta complessivamente ad euro, 913,37; è indicato altresì l'importo di euro 100,50 come "Riporto anno 2013".

2. Nel seguente prospetto si riportano le sopra dette movimentazioni contabili:

anticipazioni		versamenti in tesoreria - pagamenti
riporto dal 2011	261,32 €	
	250,00 €	511,32 €
	2,55 €	2,55 €
anticipazioni 2012	250,00 €	250,10 €
	250,00 €	149,50 €
		-0,1 Abbuono
Totale anticipazioni 2012	752,55 €	
totale	1.013,87 €	913,37 €
riporto al 2013 (a)	totale (a+b)	versamenti- pagamenti (b)
100,50 €	1.013,87 €	913,37 €

/

Pertanto, le poste contabili (anticipazioni e versamenti) esposte nel conto risultano "a pareggio".

/

3. Le somme concesse a titolo di anticipazione all'Economo di direzione, rag. Platania, per fare fronte a spese minute e urgenti in occasione di impegni istituzionali del Sindaco, sono state autorizzata dal Provveditore con "Buoni di pagamento", ed imputate al Fondo delle anticipazioni speciali, da destinare a spese di rappresentanza del Sindaco, costituito con mandati di pagamento a favore del Provveditore stesso.

4. I sopra citati buoni di pagamento indicano il capitolo n. 7716/1 "Fondo a disposizione del Provveditore" su cui è imputata la relativa spesa e recano in calce la firma del Provveditore stesso, e dell'Economo per quietanza; riportano anche il numero identificativo di un assegno.

5. È allegata, altresì, documentazione amministrativa (richiesta di anticipazione per spese di rappresentanza; richieste di acquisto sottoscritte dal Funzionario dell'Ufficio di Gabinetto, rendiconti delle spese a firma dell'Economo) e documentazione contabile relativa alle spese sostenute (scontrini- fatture).

6. Nei rendiconti delle spese presentati dall'Economo è specificato che le anticipazioni gravano sul cap.56/10 – spese di rappresentanza del Sindaco; dai predetti rendiconti delle spese, nonché dalle fatture e scontrini allegati, sono risultate spese di ammontare complessivo pari a 913,47 euro; per la gran parte, per un importo di euro 796,50 gli esborsi sono stati effettuati per acquisto di acqua minerale, generi alimentari, bevande.

7. Le poste contabili esposte nel conto a pareggio concordano sostanzialmente con i dati estrapolati dalla documentazione giustificativa in atti, da cui risultano spese per euro 913,47, mentre nel conto dai versamenti,

pari a 913,47 viene scalato un abbuono di euro 0,10, per un importo totale finale di versamenti pari a 913, 37.

8. Le spese per acquisto di acqua minerale, bevande, genere alimentari, bevande, prodotti di pasticceria, casalinghi sono pari a euro 796,50; con riferimento a tali spese sono allegate le richieste del funzionario addetto all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

9. Nel seguente prospetto i dettagli delle sopradette spese:

Buono di pagamento	importo	Nota rendiconto	N. Fattura / Scontrino	data	importo	Beni acquistati	note
n.78/ AS del 26/07/2011	261,32	prot. n. 110729 del 02/04/2012	27	21-gen-12	132,60 €	acqua minerale - bicchieri	
			46	03-feb-12	28,00 €	prodotti pasticceria - caffè	manca scontr
			9	27-mar-12	20,00 €	generi alimentari	manca scontr
			2	27-mar-12	13,00 €	generi alimentari	manca scontr
n.234/ AS del 13/04/2012	250,00 €		143	21-apr-12	48,00 €	acqua minerale	
			174	15-mag-12	50,20 €	acqua minerale - bicchieri	
n.264/ AS del 12/07/2012 per regolarizzazione contabile	2,55 €	regolarizzazione contabile	214	11-giu-12	60,90 €	generi alimentari - bicchieri	
			257	29-giu-12	45,00 €	generi alimentari - varie	
			284	18-lug-12	48,00 €	generi alimentari - varie	
			21005553	18-lug-12	4,50 €	casalinghi	
			78271593	18-lug-12	10,10 €	casalinghi vari	
			307	01-ago-12	60,50 €	acqua minerale - bicchieri	
n.265/ AS del 12/07/2012	250,00 €		21005553	22-ago-12	4,50 €	casalinghi	
			78271593	12-set-12	23,30 €	succhi di frutta	
			21005553	12-set-12	1,00 €	casalinghi	
			338	09-set-12	60,10 €	acqua minerale - bicchieri	
		prot. n. 297405 del 24/09/2012	363	22-set-12	37,30 €	acqua minerale - bicchieri	
n.278/ AS del 28/09/2012	250,00 €	prot. n. 62203 del 25/02/2013	422	02-nov-12	49,50 €	generi alimentari - varie	
			435	14-nov-12	100,00 €	acqua minerale bicchieri	
totale	1013,87			totale	796,50 €		

/

1. Dal punto di vista formale, si ribadiscono - anche per questo conto - le osservazioni mosse per i precedenti conti connesse alla commistione di

gestioni di diverse annualità in violazione del principio dell'annualità della gestione economale.

2. Nel merito delle spese effettuate, si osserva che la gran parte di esse, per un importo di **euro 796,50**, è stata effettuata per acquisti di acqua minerale, generi alimentari, prodotti pasticceria, bevande, casalinghi vari. Si tratta di spese per le quali non si evince l'attinenza a finalità istituzionali, per le stesse considerazioni espresse per le annualità precedenti.

3. Le restanti spese di importo pari ad **euro 116,75** possono essere ritenute rispondenti alla tipologia previste dal citato regolamento di disciplina delle spese economali, trattandosi di spese di importo minuto e per la stessa tipologia del bene acquistato, finalizzate al funzionamento del settore affidato alla responsabilità dell'Economo.

Pertanto, il magistrato istruttore ritiene non scaricabili le spese di importo pari ad euro 796,50.

Conto giudiziale n. 49841- ANNO 2013

L'importo complessivo delle somme esposte nel conto quali "Anticipazioni e rimborsi Periodici" ammonta ad euro 1.100,50, di cui euro 100,50 è l'indicato come "Riporto anno 2012" mentre l'importo di euro 1.000,00 è il totale delle somme concesse all'Economo, nel corso dell'anno. L'importo totale indicato nella sezione "Versamento in Tesoreria" ammonta complessivamente ad euro 1.100,50.

/

/

/

/

Nel seguente prospetto si riportano le sopra dette movimentazioni contabili:

anticipazioni		versamenti in tesoreria - pagamenti
riporto dal 2012	100,50 €	350,30 €
	250,00 €	
	250,00 €	250,00 €
anticipazioni 2013	250,00 €	250,30 €
	250,00 €	250,00 €
		-0,2 Restituz somme
		-0,3 Abbuono
Totale anticipazioni 2013	1.000,00 €	
totale	1.100,50 €	1.100,50 €

Pertanto, le poste contabili (anticipazioni e versamenti) esposte nel conto risultano “a pareggio”.

1. Le somme concesse a titolo di anticipazione all’Economo di direzione, rag. Platania, per fare fronte a spese minute e urgenti in occasione di impegni istituzionali del Sindaco, sono state autorizzata dal Provveditore con “Buoni di pagamento” e imputate al Fondo delle anticipazioni speciali, da destinare a spese di rappresentanza del Sindaco, costituito con mandati di pagamento a favore del Provveditore stesso.

2. I sopra citati buoni di pagamento indicano il capitolo n. 7716/1 “Fondo a disposizione del Provveditore” su cui è imputata la relativa spesa e recano in calce la firma del Provveditore stesso, e dell’Economo per quietanza; riportano anche il numero identificativo di un assegno.

3. È allegata, altresì, la documentazione amministrativa (richiesta di anticipazione per spese di rappresentanza; richieste di acquisto sottoscritte dal Funzionario dell'Ufficio di Gabinetto, rendiconti delle spese a firma dell'Economo) e la documentazione contabile relativa alle spese sostenute (scontrini- fatture).

4. Nei rendiconti delle spese presentati dall'Economo è specificato che le anticipazioni gravano sul cap.56/10 – spese di rappresentanza del Sindaco; dai predetti rendiconti delle spese, nonché dalle fatture e scontrini allegati, sono risultate spese di ammontare complessivo pari a 1.100,60 euro; per la gran parte, per un importo di euro 743,00, gli esborsi sono stati effettuati per acquisto di acqua minerale, generi alimentari, bevande.

5. Le poste contabili esposte nel conto sono a “pareggio” e concordano sostanzialmente con i dati estrapolati dalla documentazione giustificativa in atti, da cui risultano spese per un importo totale di euro 1.100,60, mentre nel conto risultano versamenti pari a euro 1.100,60, restituzione somme di 0,20 €, abbuono di 0,30 €, e un importo finale di euro 1.100,50.

6. Per quanto attiene alle spese per acquisto di acqua minerale, bevande, genere alimentari, prodotti di pasticceria, casalinghi (pari a euro 743,00) sono allegate le richieste del funzionario addetto all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

7. Il restante importo pari ad **euro 257,60** è stato utilizzato invece per l'acquisto di beni, quali, a titolo esemplificativo l'occorrente per la firma digitale del Sindaco, portaombrelli corridoio, posacenere atrio del Palazzo municipale, carta pergamena per la stampa dell'attesto di cittadinanza onoraria.

Tutto ciò premesso, il magistrato istruttore espone quelle che ritiene possano costituire discrepanze formali e irregolarità sostanziali, emerse dall'esame del conto.

8. Dal punto di vista formale, si ribadiscono - anche per questo conto - le osservazioni mosse per i precedenti conti connesse alla commistione di gestioni di diverse annualità in violazione del principio dell'annualità della gestione economica.

9. Nel merito delle spese effettuate, si osserva che la gran parte di esse, per un importo di **euro 743,00**, è stata effettuata per acquisti di acqua minerale, generi alimentari, bevande, prodotti di pasticceria, casalinghi vari e anche per l'acquisto di un libro, per il quale non risulta però documentazione giustificativa a corredo. Si tratta di spese per le quali non si evince l'attinenza alle finalità istituzionali, non potendo le stesse essere considerate evidentemente quali spese di funzionamento dei servizi per la stessa tipologia dei beni acquistati, né al contempo si evince la loro inerenza a finalità di rappresentanza dell'Ente, non emergendo dagli atti il loro collegamento con eventi destinati ad accrescere all'esterno il prestigio dell'Ente.

10. Le restanti spese di importo pari ad **euro 257,60**, possono ritenersi rispondenti alla tipologia prevista dal citato regolamento di disciplina delle spese economiche, trattandosi di spese di importo minuto e per la stessa tipologia del bene acquistato finalizzate al funzionamento del settore affidato alla responsabilità dell'economo.

Si illustra, di seguito, il prospetto delle spese ritenute irregolari dal magistrato istruttore, in quanto afferenti a beni di consumo ed acqua minerale per i quali valgono le considerazioni sopra esposte.

Buono di pagamento	importo	Nota rendiconto	N. Fattura / Scontrino	data	importo	Beni acquistati	note
riporto 2012	100,50						
n.168/ AS del 05/03 /2013	250,00	prot. n.226229 del 17/07/2013	85	27-mar-13	60,00 €	acqua minerale	
			78271593	27-mar-13	14,10 €	generi alimentari	
			167	10-giu-13	59,30 €	acqua minerale -varie	
			182	18-giu-13	28,00 €	acqua minerale	
			25	10-lug-13	1,00 €	tovaglioli carta	
			221	11-lug-13	56,00 €	acqua minerale	
			21005553	16-lug-13	3,90 €	tovaglioli carta	
n.119/ AS del 10/09/2013	250,00	prot. n. 297405 del 24/09/2013	262	14-ago-13	50,00 €	acqua minerale	manca fatt.
			293	14-set-13	75,40 €	acqua minerale -varie	
			95003799	18-set-13	10,80 €	libro	manca scontr
			305	23-set-13	29,30 €	acqua minerale -varie	
			32526	24-set-13	2,50 €	casalinghi	
			31981	28-set-13	10,00 €	casalinghi	manca scontr.
n.131/ AS del 27/09/2013	250,00	prot. n. 332460 del 28/10/2013	8130853	25-set-13	48,10 €	cialde caffè	per ospiti in visita non indicato l'evento
			117	12-ott-13	140,00 €	prodotti pasticceria	
			354	24-ott-13	39,20 €	acqua minerale	
n.161/ AS del 07/11/2013	250,00	prot. n. 411012 del 24/12/2013	381	15-nov-13	49,40 €	acqua minerale -bicchieri	
			31784	20-nov-13	10,00 €	casalinghi	
			18369595	16-dic-13	49,40 €	cialde caffè	consumi alla bisogna
			14	23-dic-13	6,60 €	bicchieri plastica	
totale	1.100,50			totale	743,00 €		

Pertanto, il magistrato istruttore ritiene non discaricabili spese per

complessivi euro 743,00. In conclusione, la relazione istruttoria espone

come “**non discaricabili**”, per le ragioni sopra esposte, le seguenti spese:

N. Conto giudiz	Anno esercizio	Spese irregolari
49838	2010	198,38 €
49839	2011	570,58 €
49840	2012	796,50 €
49841	2013	743,00 €
Totale		2.308,46 €

Conseguentemente, chiede l'iscrizione a ruolo dei sopracitati conti giudiziali e la condanna dell'agente contabile Platania Giuseppe al pagamento, in favore del comune di Catania, della somma di euro 2.308,46, oltre interessi legali da calcolarsi a far data dai singoli esborsi sino al soddisfo.

Con decreto della Presidente della Sezione giurisdizionale è stata fissata l'odierna udienza.

Con memoria depositata in data 27 maggio 2024 si è costituito il sig. Platania Giuseppe, con il patrocinio dell'avv. V. Massimiliano La Malfa che ha avversato le conclusioni del magistrato istruttorie per due motivi in diritto:

1) in primo luogo, ha confutato la qualifica di "agente contabile" attribuita al provveditore-economista in quanto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 54 del regolamento di contabilità dell'Ente, "non deve fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso per il quale sono state concesse"; in tal senso, sostiene che l'uso del denaro da parte del Platania è sempre stato strettamente connesso agli ordini ricevuti dal capo di gabinetto del Sindaco, ciò che è comprovato dai numerosi ordini di servizio versati in atti. La difesa, pertanto, conclude che la mancanza di autonomia nelle decisioni di spesa, disposte da ufficio sovraordinato al Platania, non consentirebbe di configurare quale "agente contabile" il ruolo svolto dallo stesso, la cui attività non sarebbe mai stata contestata dagli organi sovraordinati.

2) Con la seconda doglianza la difesa del Platania esclude che possa configurarsi in capo allo stesso l'elemento soggettivo della colpa grave, intesa in termini di grave trascuratezza nell'espletamento dei doveri di servizio del dipendente pubblico. Infatti, in assenza di un regolamento sulle spese di

rappresentanza, il Platania ha ritenuto di adempiere ai propri doveri dando seguito agli ordini ricevuti da un ufficio sovraordinato. Sottolinea, altresì, che trattandosi, per lo più, di beni di consumo giornaliero, non può ritenersi di escluderli dalle finalità dell'Ente, laddove si tratti di visite o incontri istituzionali e si fosse reso necessario l'acquisto di acqua, succhi di frutta, caffè, piccola pasticceria. In tal caso l'economo ha ritenuto di dover rimborsare gli importi già anticipati da altro dipendente. L'assenza di parametri normativi e/o regolamentari in ordine a dette spese di rappresentanza dovrebbe indurre il Collegio, ad avviso della difesa, ad escludere qualsiasi rimprovero a titolo di colpa grave per l'economo che ha ritenuto di dover eseguire gli ordini impartiti da un ufficio sovraordinato per acquisti comunque riconducibili al funzionamento dell'ente.

In data 29 maggio 2024 la Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni ritenendo, in primo luogo, non meritevoli di accoglimento le argomentazioni esposte dalla difesa volte ad escludere la qualificazione di agente contabile in capo all'economo-provveditore Platania Giuseppe, già qualificato in tal senso dalla sentenza n. 632/2018 della Sezione Giurisdizionale siciliana che così si era espressa: *“neppure la negazione della qualifica di agente contabile appare condivisibile, poiché risulta che l'interessato era incaricato, tra l'altro, della gestione del fondo cassa riguardante le spese minute ed urgenti effettuate in occasione di impegni istituzionali, della gestione dei buoni -pasto e, inoltre, che gli erano affidati titoli azionari...”*. La Procura precisa, altresì, che l'aver disposto le spese a fronte di precisi ordini di servizio non esclude la specifica competenza in tema

di “maneggio” delle risorse comunali, dovendo peraltro richiamarsi il principio di separazione fra indirizzo e gestione (contabile).

Il Procuratore, infine, ritiene non contestabile neppure la qualificazione della condotta in termini di *colpa grave* tenuto conto che in ordine alle spese contestate dal magistrato relatore non si evince alcuna attinenza a finalità istituzionali di “rappresentanza”. Pertanto, il P.M. conclude per la richiesta di condanna in conformità a quanto rilevato nella relazione del magistrato istruttore.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di confutare l’argomentazione difensiva circa la mancanza della qualifica di “agente contabile” in capo al rag. Platania, ritenuto un semplice esecutore di pagamenti disposti ed ordinati da un organo sovraordinato, senza che in capo all’economo-provveditore residuasse alcuna discrezionalità in merito alla valutazione delle spese richieste.

Come correttamente rimarcato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, la qualifica di agente contabile è connessa al “maneggio del denaro”, circostanza indiscussa in capo all’economo-provveditore, come già acclarato nella sentenza n. 632/2018 di questa Sezione giurisdizionale pronunciata in sede di giudizio per resa di conto, laddove è stato precisato (v. *ut supra*) che “*neppure la negazione della qualifica di agente contabile appare condivisibile, poiché risulta che l’interessato era incaricato, tra l’altro, della gestione del fondo cassa riguardante le spese minute ed urgenti effettuate in occasione di impegni istituzionali, della gestione dei buoni -pasto e, inoltre, che gli erano affidati titoli azionari...*”

2.Ciò premesso, il Collegio osserva che le contestazioni formulate dal Magistrato relatore riguardano spese che, a suo avviso, non possono considerarsi “spese di rappresentanza”; in proposito, rileva che il Comune di Catania, all’epoca dei fatti, non aveva un regolamento sulle spese di rappresentanza. Occorre pertanto verificare se gli esborsi indicati nella relazione in ordine ai conti giudiziali resi per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012-2013 possano confluire nella controversa categoria delle spese di rappresentanza, in ordine alla cui ammissibilità si è lungamente dibattuto nell’ambito della giurisprudenza contabile.

Va considerato che, in assenza di una normativa di carattere generale che definisca le spese di rappresentanza negli Enti locali, le coordinate sull’ammissibilità e sulla legittimità delle stesse sono state delineate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale.

Invero, l’unica norma che ha individuato i caratteri fondamentali delle spese in argomento, allo scopo di disciplinare l’attività degli enti pubblici non economici, è quella dell’art. 92 d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”, che prevede: “1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell’ente, all’intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali,

onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenze.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi:

- iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;

- correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

- esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;

- esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”.

3)- Bisogna, pertanto, tener conto della giurisprudenza formatasi sulla categoria delle spese di rappresentanza; la posizione attualmente maggioritaria della Corte dei Conti tende ad ammettere l'effettuazione di tali spese quando, in conformità con le previsioni regolamentari interne all'Amministrazione, esse possiedano “uno stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e rispondano alla necessità di una sua proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei qualificati. Lo stanziamento nel bilancio del comune ne costituisce uno dei presupposti, così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali; tale

circostanza, tuttavia, non rende ex se lecita la spesa, che dovrà essere sempre

finalizzata direttamente al pubblico interesse ed essere correlata alle finalità

istituzionali dell'ente pubblico" (così, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 428/2019; v.

anche Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017; Sez. Giur. Sicilia, sent. n.

683/2020 nonché, per una disamina più articolata ed una vasta ricognizione

dei precedenti, Sez. Giur. T.A.A. sent. n. 16/2017).

La giurisprudenza della Corte dei Conti, dunque, ha ritenuto che le spese di

rappresentanza debbano essere identificate con quelle relative a beni o servizi

acquisiti per la valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali svolte dagli

Enti nei confronti degli interlocutori esterni con i quali essi vengono in

contatto nell'espletamento delle proprie funzioni (*ex multis*, Sez. giur.

Campania, sent. n. 1080 del 10/07/2012 e n. 2102 del 10/07/2012, Sez. giur.

Basilicata, sent. n. 5 del 07/02/2017, Sezione controllo Lombardia,

deliberazione n. 5 del 09/02/2017).

Dette voci di costo devono essere finalizzate ad accrescere il prestigio e la

reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno in modo

confacente alle finalità pubbliche.

4. I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza possono, quindi, così

riassumersi:

- devono avere la finalità di mantenere o di accrescere il prestigio esterno

dell'ente, nel rispetto della loro diretta inerenza ai fini istituzionali;

- devono essere connotate dall'eccezionalità dell'esborso rispetto all'ordinaria

attività amministrativa di spesa e la relativa attività non deve porsi in contrasto

con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost.;

inoltre, devono essere effettuate sulla base di obiettivi e criteri predeterminati

con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione e non secondo

contingenti valutazioni operate di volta in volta;

- devono essere caratterizzate da sobrietà e devono essere congrue, non

potendo in ogni caso considerarsi congruo, ad avviso della giurisprudenza,

mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi; *"semmai è richiesto*

il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi

e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie" (Corte

dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 394 del 30/10/2008);

- non devono rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Ente e devono

essere rivolte a soggetti estranei all'organizzazione e ai normali interlocutori

istituzionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

- devono essere giustificate e documentate, con analitica indicazione, per

ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di

pertinenza tra attività dell'ente e spesa, della qualificazione del soggetto

destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura.

Va peraltro recepita l'impostazione giurisprudenziale favorevole alla

valorizzazione di quanto utilmente ritratto dall'Amministrazione per effetto

della condotta dell'agente, sicché non possono addebitarsi all'agente quegli

esborsi che, pur presentando qualche irregolarità formale, soddisfano i

summenzionati parametri di ammissibilità, risultano documentalmente

giustificati e che hanno comunque apportato all'amministrazione pubblica una

utilitas, della quale si ritroverebbe ingiustificatamente arricchita, in caso di

condanna dell'agente contabile (cfr. sentenza di questa Sezione n. 501/2023).

Deve in ogni caso consentirsi all'agente contabile di potere provare in giudizio

la legittimità delle spese sostenute.

5.- Tanto premesso, prima di procedere all'esame delle spese oggetto del deferimento da parte del Magistrato relatore, il Collegio deve farsi carico di alcune precisazioni: come già esposto nella parte in fatto, i conti giudiziali all'odierno esame sono stati compilati d'ufficio, proprio a seguito dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile rag. Platania, a ciò tenuto; sotto il profilo formale, pertanto, alcune irregolarità sono certamente ascrivibili alla circostanza del lungo lasso di tempo intercorso tra la compilazione del conto e la gestione contabile sottostante, ragion per cui il Collegio ritiene di dover giustificare le discrepanze meramente formali.

6. In ordine alle singole spese ritenute non scaricabili, il Collegio procederà per singole annualità.

Conto giudiziale n. 49838 del 2010: le spese non scaricabili elencate nel prospetto riportato nella parte "in fatto" ammontano, complessivamente, ad **euro 198,38** ed afferiscono, tutte, ad acquisti per acqua minerale e generi alimentari. Le stesse sono state sostenute a fronte di richieste di acquisto provenienti dal funzionario titolare di P.O., d'ordine del Capo di gabinetto del Sindaco, riportanti la seguente dicitura: *"si richiede l'acquisto di acqua minerale, biscotti e bicchieri di plastica occorrenti per l'Ufficio del sig. Sindaco – la richiesta riveste carattere di urgenza."* A fronte di dette generiche richieste, prive dell'indicazione dell'evento istituzionale e del numero dei partecipanti, gli scontrini di acquisto (rispettivamente: 29 ottobre euro 5,00; 8 novembre euro 79,52; 4 novembre euro 5,04; 10 dicembre euro 88,92) comprovano l'acquisto di bicchieri di carta, rotoli carta asciugatutto, alcool denaturato, *crakers* ed acqua in grandi quantitativi. Per 16 scontrini fiscali per complessivi euro 19,90 la richiesta dell'ufficio di Gabinetto attiene

al rimborso da effettuare ad altro dipendente per spese di piccole colazioni in occasione di una trasferta istituzionale presso gli uffici di Palermo.

Il Collegio, valutati gli atti e le argomentazioni difensive, ritiene che le spese per acqua minerale, biscotti e generi alimentari non possano rientrare in alcun modo tra le “spese di rappresentanza”, esulando dai parametri sopraindicati del requisito dell’accrescimento del prestigio dell’Ente all’esterno oltre che prive dell’indicazione del particolare evento cui erano destinate.

La circostanza che le richieste fossero del tutto generiche e gli acquisti posti in essere dall’economo-provveditore riguardassero anche generi di consumo quali acqua in grandi quantitativi, rotoli di carta, succhi di frutta, crackers etcc., comprova che si trattava – in modo del tutto evidente- di spese destinate al consumo personale di tutto il personale dell’ufficio di gabinetto, rifornito periodicamente – a spese del denaro pubblico – di generi di consumo che – all’evidenza – avrebbero dovuto gravare su fondi privati.

In tal senso, nessuna scusante per assenza di colpa grave può essere riconosciuta all’operato dell’agente contabile per aver disposto la spesa a carico dei fondi economali, atteso che nelle richieste non vi erano indicazioni circa le singole e specifiche “esigenze di rappresentanza” essendo, al contrario, chiaro ed evidente, l’uso personale dei beni di consumo acquistati.

E’ destituita di fondamento, inoltre, l’affermazione difensiva (sostenuta per tutti i conti giudiziali all’odierno esame) che si trattava dell’esecuzione di ordini impartiti dal un ufficio sovraordinato. Il Collegio sottolinea, infatti, che nel rispetto della separazione tra funzioni di indirizzo – spettanti agli organi politici- e funzioni di gestione della spesa – spettanti alle strutture amministrative, ai capi di gabinetto, che sono organi dello staff politico del

Sindaco, non competono poteri di spesa; conseguentemente, il capo di gabinetto non è “organo sovraordinato” all’economo-provveditore che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha la responsabilità dell’effettuazione delle spese in conformità al regolamento di economato; laddove si tratti del capitolo destinato alle spese di rappresentanza, la mera provenienza della richiesta da parte dell’ufficio di gabinetto non rende la spesa -per ciò solo – “di rappresentanza”: invero, appariva di tutta evidenza che si trattava di spese di consumo interno all’ufficio, prive dell’ufficialità della circostanza per la quale venivano effettuate e della caratteristica dell’accrescimento – verso l’esterno- del prestigio dell’Ente.

A tutto voler concedere, il Collegio ritiene di poter escludere dalle suesposte considerazioni solamente l’importo di euro 19,90, sostenuto per il rimborso di piccole colazioni per una trasferta di un dipendente, specificamente individuata, per la quale in sede difensiva sono stati allegati i relativi scontrini fiscali.

Conclusivamente, per l’anno 2010, le spese che il Collegio ritiene “non scaricabili” ammontano ad euro 178,48.

Conto giudiziale n. 49839 del 2011: le spese non scaricabili elencate nel prospetto riportato nella parte “in fatto” ammontano, complessivamente, ad **euro 570,58** ed afferiscono, tutte, ad acquisti per acqua minerale e generi alimentari. Le stesse sono state sostenute a fronte di richieste di acquisto provenienti dal funzionario titolare di P.O., d’ordine del Capo di gabinetto del Sindaco, riportanti la seguente dicitura: *“si richiede l’acquisto di acqua minerale, biscotti e bicchieri di plastica occorrenti per l’Ufficio del sig. Sindaco”*. A fronte di dette generiche richieste, prive dell’indicazione

dell'evento istituzionale e del numero dei partecipanti, l'economo ha provveduto ad imputare al capitolo per "spese di rappresentanza" scontrini di generi alimentari vari, casalinghi e grandi quantitativi di acqua minerale. In due casi, ha provveduto a rimborsare ad altro dipendente gli importi di due caffè, asseritamente offerti al Procuratore della Repubblica in visita al sindaco "per esigenze di rappresentanza".

Il Collegio, nel ribadire le osservazioni già espresse con riferimento al conto giudiziale del 2010 per le spese di acqua e generi alimentari vari, sottolinea, poi, un preciso "distinguo" tra le "spese di rappresentanza", per le quali sono stati enucleati i parametri sopra esposti da parte della giurisprudenza, da quelle di "mera cortesia", che nulla hanno a che vedere con l'accrescimento del prestigio dell'ente pubblico, ma attengono, appunto, a rapporti di cortesia e/o ospitalità che si esplicano nell'ambito di contatti di tipo personale, ancorché tra rappresentanti di istituzioni pubbliche; conseguentemente, le spese per caffè o altro devono gravare su fondi privati, essendo facoltative e prive del requisito dell'ufficialità.

Conclusivamente, per l'anno 2011, le spese che il Collegio ritiene "non scaricabili" ammontano ad euro 570,58.

Conto giudiziale n. 49840 del 2012: le spese non scaricabili elencate nel prospetto riportato nella parte "in fatto" ammontano, complessivamente, ad **euro 796,50** ed afferiscono, tutte, ad acquisti per acqua minerale (in grandi quantitativi), generi alimentari e casalinghi. Le stesse sono state sostenute a fronte di richieste di acquisto provenienti dal funzionario titolare di P.O., d'ordine del Capo di gabinetto del Sindaco, riportanti la seguente dicitura: *"per esigenze di questo ufficio, si invita a voler predisporre l'acquisto di*

acqua minerale naturale e bicchieri di plastica". A fronte di dette generiche richieste, prive dell'indicazione dell'evento istituzionale e del numero dei partecipanti, l'economo ha provveduto ad imputare al capitolo per "spese di rappresentanza" scontrini di generi alimentari vari, casalinghi e grandi quantitativi di acqua minerale.

Il Collegio, pertanto, ribadisce anche per questa annualità le osservazioni già espresse con riferimento al conto giudiziale del 2010 per le spese di acqua e generi alimentari.

Conclusivamente, per l'anno 2012, le spese che il Collegio ritiene "non scaricabili" ammontano ad euro 796,50.

Conto giudiziale n. 49841 del 2013: le spese non scaricabili elencate nel prospetto riportato nella parte "in fatto" ammontano, complessivamente, ad **euro 743,00** ed afferiscono, tutte, ad acquisti per acqua minerale (in grandi quantitativi), generi alimentari e casalinghi. Le stesse sono state sostenute a fronte di richieste di acquisto provenienti dal funzionario titolare di P.O., d'ordine del Capo di gabinetto del Sindaco, riportanti la seguente dicitura: *"per esigenze di questo ufficio, si invita a voler predisporre l'acquisto di acqua minerale naturale e bicchieri di plastica"*. A fronte di dette generiche richieste, prive dell'indicazione dell'evento istituzionale e del numero dei partecipanti, l'economo ha provveduto ad imputare al capitolo per "spese di rappresentanza" scontrini di generi alimentari vari, casalinghi e grandi quantitativi di acqua minerale.

Solamente in una circostanza la richiesta di acquisto per cialde caffè e piccola pasticceria risulta finalizzata ad una riunione con i sindaci dell'area della Città metropolitana svoltasi al Palazzo di Città in data 12 ottobre 2013: per le

relative spese, ammontanti a complessivi euro 188,10, il Collegio ritiene che possa pronunciarsi il discarico, attesa l'ufficialità della circostanza specificamente individuata.

Il Collegio, per le altre spese di acqua e generi alimentari ribadisce, anche per questa annualità, le osservazioni già espresse con riferimento al conto giudiziale del 2010.

Conclusivamente, per l'anno 2013, le spese che il Collegio ritiene “non discaricabili” ammontano ad euro 554,90.

6-Sul piano dell'elemento soggettivo, il Collegio osserva che alla constatata irregolarità delle spese sopra indicate, per ciascuna annualità, consegue la responsabilità dell'agente contabile, che non ha diligentemente adempiuto agli specifici obblighi normativamente disciplinati (cfr. Corte dei conti, App. Sicilia sent. n.187/2021). Infatti, l'economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale; deve ovviamente accertare che la spesa rientri fra quelle consentite dal regolamento economale o, laddove qualificata “di rappresentanza” ne presenti tutti i requisiti di ufficialità e costituisca un obiettivo accrescimento del prestigio dell'ente.

Il Collegio ritiene, invero, che la condotta dell'agente contabile sia stata improntata a leggerezza e noncuranza dei propri doveri istituzionali, tenuto conto che risultava di tutta evidenza sia dalla tipologia di acquisti richiesti (grandi quantità di acqua, piccoli generi alimentari, bicchieri di carta e generi casalinghi) che dalla genericità e periodicità delle richieste, che si trattava di beni di consumo ad uso personale per lo staff dell'Ufficio di gabinetto e per il Sindaco, che non rivestivano la natura di “spese di rappresentanza” e i cui

oneri, conseguentemente, non potevano essere posti a carico del capitolo del fondo economale.

La mera richiesta da parte dell'Ufficio di gabinetto non consente di ritenere detta condotta esente da colpa grave e, pertanto, per le spese non giustificate non può essere pronunciato il discarico.

7 - In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Collegio deve dichiarare la **irregolarità del conto** e statuire di non ammettere a discarico l'economo per la complessiva somma di **euro 2.100,46** (duemilacento/46).

Va quindi affermata la responsabilità contabile dell'agente Platania Giuseppe, che va perciò condannato al pagamento -in favore del Comune di Catania, dell'importo complessivo di **euro 2.100,46** (duemilacento/46), oltre gli interessi legali dalla data di ciascun esborso irregolare e fino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, sono a carico dell'agente contabile e in favore dell'Erario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-condanna l'agente contabile Platania Giuseppe al pagamento -in favore del Comune di Catania, dell'importo complessivo di euro **2.100,46** (duemilacento/46) oltre gli interessi legali dalla data di ciascun esborso irregolare e fino al soddisfo;

-condanna l'agente contabile Platania Giuseppe al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario quantificate in **euro 122,47**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024

